



Ente di Sviluppo Agricolo
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI; FONDI DI ROTAZIONE
Ufficio Affari legali Ordinari;
Affari Legali del Personale ed Adempimenti Disciplinari

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
REPERTORIO N° 45 DEL _____ 2015

Oggetto: Causa Rinaudo Pasquale e Brucato Alfonsina c/ Ente Sviluppo Agricolo, I.C.E.S.E.T. S.p.a. ed ENEL: Atto di transazione per la definizione della controversia gs Delibera n°40 C.S. del 30/06/2015. Impegno definitivo e liquidazione.

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

- che con sentenza n°67 del 18-23 ottobre 1995, emessa nel giudizio civile R.G. n°79/92 promosso da Rinaudo Pasquale e Brucato Alfonsina, il Tribunale di Mistretta, in accoglimento della domanda di negatoria servitutis proposta dagli attori, aveva condannato, in solido, l'ESA e la S.p.a. I.C.E.S.E.T. con sede in Siracusa, "a rimuovere l'impianto per la conduzione di energia elettrica, consistente in un palo e nella relativa linea aerea, installato in C.da Fracò dell'agro di Santo Stefano di Camastra, in corrispondenza della part.lla 335 (ex 235/a) del foglio di mappa 12 part. 937, nel fondo appartenente a Rinaudo Pasquale e ad Alfonsina Brucato, nonché ad eliminare il canale cementificato di cui in motivazione e a ripristinare lo stato dei luoghi mediante ricostruzione degli strati superficiali del terreno, nelle aree in cui sono state eseguite le opere",
- che in virtù ed esecuzione della citata sentenza n.67/95, nel maggio 1996 venne notificato atto di precetto col quali i sig.ri Rinaudo e Brucato intimarono all'Ente e alla ICESSET di ottemperare all'obbligo di fare statuito dalla menzionata pronuncia e a pagare le spese del giudizio di primo grado per le quali queste vennero anche condannate;
- che con Delibera ESA n°693/Comm. Ad Acta del 13/06/1996 veniva approvato il pagamento delle somme inerenti l'esecuzione della sent. 67/95 per £.6.874.530 per le quali veniva disposto il conseguente mandato in favore dei signori Rinaudo e Brucato il successivo 02/08/1996;

9

- che a causa delle difficoltà riscontrate nell'esecuzione dell'obbligo di fare disposto dal Trib. di Mistretta, dovendo questa comportare anche l'interruzione di un pubblico servizio, gli istanti adivano nuovamente l'Autorità Giudiziaria con ricorso ex art.612 bis C.p.c. al fine di ottenere appunto l'esecuzione coattiva del citato obbligo;
- che istaurato il procedimento, nel quale veniva disposta ed espletata CTU e nel quale si prendeva anche atto dell'avvenuto fallimento dell'ICESET S.p.a., nel 1998 i ricorrenti dichiaravano di rinunciare al giudizio nei confronti della fallita società e nel successivo 2008 si disponeva invece da parte del Giudice l'intervento nel giudizio dell'ENEL (quale proprietaria delle linee elettriche e degli impianti, pur se realizzate dall'ESA e da questo trasferiti), anche se, nonostante la declaratoria di revoca dell'intervento ex art.107 C.p.c., la sua presenza veniva giustificata per l'individuazione delle più confacenti modalità di estrinsecazione delle operazioni esecutive volte alla concreta attuazione del giudicato di competenza ESA;
- che detto procedimento, a seguito delle relazioni di consulenza tecnica delle parti e alla consulenza integrativa prospettata dalla CTU in data 23/05/2008, si definiva con l'Ordinanza emessa dal Giudice il 22/11/2012;

CONSIDERATO che con il sopracitato provvedimento si ordinava all'ESA l'eliminazione del palo "B", l'installazione di un nuovo palo di appoggio, nonché da altre prescrizioni da eseguirsi tutto con l'ausilio del CTU, Arch. Mario Roberto Mazzeo, con studio in Santo Stefano di Camastra;

CONSIDERATO che, a causa delle difficoltà, ancora una volta riscontrate nel corso delle operazioni peritali e dei costi necessari per dare esecuzione alla nota sentenza, su proposta dello stesso CTU, Arch. Mazzeo, gs mail del 22/09/2014, è stata suggerita alle parti in causa una definizione transattiva della controversia con la corresponsione da parte dell'Esa di una somma di denaro da concordare, in favore dei sigg.ri Rinaudo e Brucato;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla formalizzazione dell'accordo transattivo, così come pattuito, con una scrittura predisposta d'intesa dai legali di entrambi le parti;

VISTO l'atto di transazione sottoscritto da tutte le parti in causa con le quali queste si accordano vicendevolmente per la definizione della controversia e con reciproche obbligazioni, anche nei confronti del CTU, Arch. Mario Roberto Mazzeo e del legale di controparte, Avv. Tonino Ricciardo, da intendersi qui richiamate, unitamente all'integrale documento;

CONSIDERATO che con Delibera ESA n°40/C.S. del 30/06/2015, autorizzata dall'Organo di Vigilanza con nota Prot. n°12918 del 23/07/2015 a condizione della trasmissione da parte dell'ESA di una relazione tecnica (ovvero di una dichiarazione di responsabilità


dell'Ente) sui costi dell'esecuzione "dell'obbligo di fare" disposto dal Tribunale di Mistretta al fine di verificarne da parte dell'Assessorato il risparmio economico del ricorso alla transazione, è stato approvato l'atto di transazione per la definizione della controversia ed è stata assegnata la somma di €13.000,000 per far fronte agli impegni assunti col citato atto (con il quale si prevede di risolvere definitivamente la controversia di cui all'oggetto, in esecuzione della sentenza n° n.67/95 del Tribunale di Mistretta ed in sostituzione dell'esecuzione dell'obbligo di fare imposto all'ESA di cui all'Ordinanza del Trib. di Ag del 22/11/2012, con il pagamento da parte dell'Ente 1) della somma di €9.000,00 in favore dei coniugi Rinaudo-Brucato, 2) delle spese legali dell'Avv. Ricciardo per €2.000,00 e 3) delle spese della CTU per ulteriori €2.000,00, e quindi per complessivi €13.000,00, a fronte della rinuncia da parte dei coniugi Rinaudo-Brucato ad ogni diritto dipendente dalle cennate sentenza e ordinanza del Tribunale di Mistretta, di cui in premessa e di non avere null'altro a che pretendere per l'oggetto) nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2015, giusta autorizzazione di cui alla nota prot. n°10986 del 17/06/2015;

ATTESO che con nota Prot. n°871 del 07/08/2015 si è provveduto da parte dell'Ente a riscontrare le richieste dell'Assessorato;


PROPONE, sulla scorta di quanto sopra esposto.

- di utilizzare l'assegnazione della somma di €13.000,00 nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2015, giusta delibera n°40/C.S. del 30/06/2015;
- di confermare l'impegno definitivo della somma effettivamente occorrente di €13.000,00 nella competenza dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2015, giusta autorizzazione n°10986 del 17/06/2015;
- per l'effetto corrispondere ai sigg.ri coniugi Rinaudo-Brucato la somma di €9.000,00, all'Avv. Ricciardo l'importo di €2.000,00 e €2.000,00 al CTU, Arch. Mario Roberto Mazzeo.

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali,
del Personale ed Adempimenti Disciplinari
Dr. Domenico D'Aquila



Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Antonella Micciché



e

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE REP. N° 45 DEL 31/08/2015

Oggetto: Causa Rinaudo Pasquale e Brucato Alfonsina c/ Ente Sviluppo Agricolo, I.C.E.S.E.T. S.p.a. ed ENEL: Atto di transazione per la definizione della controversia gs. Delibera n°40 C.S. del 30/06/2015. Impegno definitivo e liquidazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI; FONDO DI ROTAZIONE

Il Responsabile dell'Unità di Staff dell'Area
Dr. Giuseppe Greco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO

IMPEGNO

SUBIMPEGNO

Q.v. : 123/2015
: _____
: 350350

NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Resp. dell'Unità di Staff dell'Area

Dr. Mariisa Barraco

[Signature]

9

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;*
- VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;*
- VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003;*
- VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;*
- VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005;*
- VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170/C. ad Acta del 19/06/2012;*
- VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n.400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n.170/C. ad Acta del 19/06/2012;*
- VISTO D.D.G. n.000565 del 08 Febbraio 2013 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;*
- VISTA la nota prot. n.11536 del 27 marzo 2013 dell'Assessore regionale alle Risorse Agricole e Alimentari;*
- VISTO il rinnovo del contratto individuale di lavoro del Direttore Generale, rep. N. 10/2013 in data 31/05/2013, approvato con Deliberazione n.48/C.S. in pari data, resa esecutiva dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari con nota prot. n.22684 del 11/07/2013*

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTO il parere di Regolarità Tecnica;

VISTO il parere di Regolarità contabile;

RITENUTA la propria competenza

D E T E R M I N A

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di utilizzare l'assegnazione della somma di €13.000,00 nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2015, giusta delibera n°40/C.S. del 30/06/2015;
- di confermare l'impegno definitivo della somma effettivamente occorrente di €13.000,00 nella competenza dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2015, giusta autorizzazione n°10986 del 17/06/2015;
- per l'effetto corrispondere ai sigg.ri coniugi Rinaudo-Brucato la somma di €9.000,00, all'Avv. Tonino Ricciardo l'importo di €2.000,00 e di €2.000,00 al CTU Arch. Mario Roberto Mazzeo.

La presente determinazione sia trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli uffici di competenza per gli atti consequenziali.

**Il Direttore Generale
Maurizio Cimino**



TRANSAZIONE

Tra:

Signori coniugi **RINAUDO PASQUALE**, nato a Palermo il 7 gennaio 1945, C.F. RND PQL 45°07 G273N, e **BRUCATO ALFONSINA**, nata a Santo Stefano di Camastra il 5 febbraio 1949, C.F. BRC LNS 49B45 I370Z, entrambi residenti in Milazzo, Via San Paolino n. 2, da una parte, e **L'E.S.A. – ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO**, con sede in Palermo, Via Libertà n. 203, C.F. 80020830826, in persona del suo rappresentante pro tempore, il Commissario Straordinario, On. Francesco Concetto Calanna, nato a S. Salvatore di Fitalia (ME) il 08/12/1958, dall'altra parte,

PREMESSO

Il Tribunale di Mistretta, con sentenza n.67/95 dei 18-23 ottobre 1995, condannava in solido l'Ente di Sviluppo Agricolo e la s.p.a. I.C.E.S.E.T. con sede in Siracusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rimuovere l'impianto per la conduzione di energia elettrica, consistente in un palo e nella relativa linea aerea, che era stato installato in c.da Fracò di S.Stefano di Camastra, in corrispondenza della particella n.335 (ex 235/a) del foglio di mappa n.12, nel fondo appartenente ai sig.ri Ribaudò Pasquale e Brucato Alfonsina, nonché ad eliminare il canale cementificato ed a ripristinare lo stato dei luoghi mediante la ricostituzione degli strati superficiali del terreno ove erano state eseguite le opere.

A causa delle difficoltà riscontrate nell'esecuzione dell'obbligo di fare disposto dal Trib. di Mistretta, comportando questa anche l'interruzione di un pubblico servizio, come l'avvenuto coinvolgimento dell'ENEL (divenuta proprietaria della linea elettrica a seguito del trasferimento dall'ESA) e nonostante l'ESA, gs delibera n°693/Comm. Ad Acta del 13/06/1996, aveva disposto il pagamento delle somme inerenti l'esecuzione della sent. 67/95 per £.6.874.530, con ricorso del 10.7.1996 i signori Rinaudo Pasquale e Brucato Alfonsina chiedevano all'Autorità Giudiziaria con ricorso ex art.612 bis C.p.c. di determinare le modalità di esecuzione della sentenza n. 67/95 resa dal Tribunale di Mistretta con la quale l'E.S.A. e l'ICESET erano stati condannati.

Nel corso del giudizio, e precisamente all'udienza del 27.3.1998, il difensore dei ricorrenti dichiarava di rinunciare al giudizio nei confronti della I.C.E.S.E.T. S.p.a., in quanto, nelle more, la detta società veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale Civile di Siracusa del 15.3.1996.

Detto procedimento, emarginato con il n. 1084/1996 R.G. Tribunale Mistretta, si definiva con l'ordinanza emessa dal Giudice il 22.11.2012, con la quale, in via preliminare, veniva revocata l'ordinanza di intervento dell'E.N.E.L. SPA emessa in data 28.5.2008 e, nel merito,

si ordinava all'E.S.A. l'eliminazione del palo "B", l'installazione di un nuovo palo di appoggio della linea elettrica, nonché altre prescrizioni da intendersi qui richiamate, unitamente all'integrale provvedimento emesso dal Tribunale. Dette attività, secondo l'indicazione del Giudice, avrebbero dovuto essere eseguite con l'ausilio del Consulente tecnico d'ufficio, arch. Mario Roberto Mazzeo, con studio in Santo Stefano di Camastra.

A seguito, ancora una volta, delle problematiche riscontrate nel corso delle operazioni peritali e dei costi necessari per dare esecuzione alla nota sentenza, su proposta dello stesso CTU, Arch. Mazzeo, gs ultima mail del 22/09/2014, è stata suggerita alle parti in causa una definizione transattiva della controversia con la corresponsione da parte dell'Esa di una somma di denaro da concordare, in favore dei sigg.ri Rinaudo e Brucato

RITENUTO

Che in seguito alla predetta pronuncia e alle superiori osservazioni e valutazioni le parti hanno concordemente deciso di transigere la lite,

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO

Che forma parte integrante ed inscindibile con quanto segue, tra le parti si conviene e stipula:

- 1) L'E.S.A. – ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO, si obbliga a corrispondere, entro 60 giorni dalla data di approvazione della delibera ESA da parte dell'Organo di Vigilanza che formalizza il presente accordo transattivo, la somma di €9.000,00 (novemila) ai signori Rinaudo Pasquale e Brucato Alfonsina, a tacitazione di ogni loro pretesa derivante dalla sentenza n. 67/95 resa dal Tribunale di Mistretta e dall'Ordinanza emessa dal medesimo Tribunale il 22.11.2012 emarginato con il n. 1084/1996 R.G.;
- 2) L'E.S.A. – ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO, si obbliga altresì a corrispondere, entro la suddetta data, i compensi al consulente tecnico nominato dal Tribunale, arch. Mario Roberto Mazzeo, nato a S.Stefano di Camastra il 27.08.1960, con studio in via Leonida n. 15, C.F. MZZ MRB 60M27 I370G, quantificati in € 2.000,00 (duemila). Nonché a pagare le spese legali, quantificate in € 2.000,00 (duemila), all'avv. Tonino Mauro Ricciardo, nato a Palermo il 15.06.1960, con studio in Santo Stefano di Camastra, Via Letto Santo n. 14/B, C.F. RCC TNM 60H15 G273H;
- 3) In seguito all'integrale adempimento, entro la predetta scadenza, delle obbligazioni come sopra poste a carico dell'E.S.A., col presente atto, i signori Rinaudo Pasquale e

Brucato Alfonsina, dichiarano sin d'ora di rinunciare ad ogni diritto dipendente dalle cennate sentenza e ordinanza del Tribunale di Mistretta, di cui in premessa, e di non avere null'altro a che pretendere per l'oggetto dall'Ente di Sviluppo Agricolo.


- 4) Nel caso di mancato adempimento da parte dell'E.S.A., entro il citato termine, i signori Rinaudo Pasquale e Brucato Alfonsina avranno facoltà di risolvere il presente accordo e pretendere l'integrale esecuzione della ordinanza resa dal Tribunale di Mistretta, oltre l'eventuale risarcimento dei danni.
- 5) Le parti danno atto che il C.T.U., Arch. Mario Roberto Mazzeo, ha fatto pervenire all'E.S.A. in data 10 marzo 2015 dichiarazione, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 275, con la quale dichiara di accettare la somma complessiva di €2.000,00 a titolo di compensi per l'attività professionale svolta nel giudizio de quo.
- 6) I signori Rinaudo Pasquale e Brucato Alfonsina, inoltre, prendono atto che il presente atto di transazione acquisirà efficacia e, conseguentemente, sarà vincolante per l'ESA con l'approvazione da parte dell'Organo Tutorio dell'atto deliberativo del quale la odierna scrittura costituisce parte integrante e che conferisce all'atto stesso la necessaria esecutività.

Stefano di Camastra, li 15/6/15


Si allega copia dei documenti di riconoscimento dei sig.ri Ribaudo Pasquale e Brucato Alfonsina.

Letto confermato e sottoscritto

Rinaudo Pasquale



Brucato Alfonsina




ENTE SVILUPPO AGRICOLO


Il Commissario Straordinario
On. Francesco Concetto Calanna

Sottoscrivono pure i legali delle parti, avvocati Tonino Mauro Ricciardo e Salvatore Porracciolo, ai fini della rinuncia ad esercitare i diritti sanciti dall'art. 68 legge professionale (R.D.L. 1578/1933).

Avv. Tonino Mauro Ricciardo



Avv. Salvatore Porracciolo



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA
MECCANISMO REGIONALE SVILUPPO RURALE E
TERRESTRIALE

Manuela
Codice Fiscale
80012000826
Fiscata I.V.A.
02711870827
*g-amb
D.g.*
UFF. ORG. AMM. VI
AREA AFF. B & C
CONH - E. TRASSI

SERVIZIO 4 - INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO

Viale Regione Siciliana, 4690 - 90143 PALERMO

agri2.risilanzona@regione.sicilia.it

Prot. n. *19918* del *23/07/2015*

*UFF. Legh
De*

AlPEato di Sviluppo Agricolo
Via Libertà, 203
90143 PALERMO

OGGETTO:

ESA - Deliberazione n. 40/C.S. del 30/06/2015 - Cassa Rinaldo Pasquale e Brucato
Alfonsina ex S.S.A. I.C.E.S.E.T. S.p.A. ed ENEL: Approvazione atto di transazione per la
definizione della contenziosa.

Dall'esame della deliberazione in oggetto, nell'allegato atto di transazione tra le parti, al
punto 1) ed al punto 2), viene evidenziato l'adempimento delle condizioni di transazione da parte di
questo Ufficio, in quanto il medesimo atto di transazione è stato approvato tra quelli
per cui l'Ufficio ha provveduto a verificare l'adempimento delle condizioni di transazione al fine
di evitare l'impedimento al corso del procedimento di liquidazione della Cassa Rinaldo Pasquale e Brucato
Alfonsina ex S.S.A. I.C.E.S.E.T. S.p.A. ed ENEL, in quanto l'Ufficio ha provveduto a verificare l'adempimento
Vigilanza sul mercato di riferimento di riferimento, in quanto l'Ufficio ha provveduto a verificare una
relazione finanziaria e di bilancio della Cassa Rinaldo Pasquale e Brucato Alfonsina ex S.S.A. I.C.E.S.E.T. S.p.A.
in maniera che quest'ultimo non sia in grado di accedere al ricorso alla
transazione, in quanto l'Ufficio ha provveduto a verificare l'adempimento delle condizioni di transazione.

PROT. N. <i>2063</i>
27 LUG. 2015
PERSONALE



23 LUG 2015

AREA AFF. B & C



Ente di Sviluppo Agricolo
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI; FONDI DI ROTAZIONE
Ufficio Affari legali Ordinari;
Affari Legali del Personale ed Adempimenti Disciplinari

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 40 DEL 30/06/15

Oggetto: Causa Rinaudo Pasquale e Brucato Alfonsina c/ Ente Sviluppo Agricolo, I.C.E.S.E.T. S.p.a. ed ENEL: Approvazione atto di transazione per la definizione della controversia.

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

- che con sentenza n°67 del 18-23 ottobre 1995, emessa nel giudizio civile R.G. n°79/92 promosso da Rinaudo Pasquale e Brucato Alfonsina, il Tribunale di Mistretta, in accoglimento della domanda di negatoria servitutis proposta dagli attori, aveva condannato, in solido, l'ESA e la S.p.a. I.C.E.S.E.T. con sede in Siracusa, "a rimuovere l'impianto per la conduzione di energia elettrica, consistente in un palo e nella relativa linea aerea, installato in C.da Fracò dell'agro di Santo Stefano di Camastra, in corrispondenza della part.lla 335 (ex 235/a) del foglio di mappa 12 part. 937, nel fondo appartenente a Rinaudo Pasquale e ad Alfonsina Brucato, nonché ad eliminare il canale cementificato di cui in motivazione e a ripristinare lo stato dei luoghi mediante ricostruzione degli strati superficiali del terreno, nelle aree in cui sono state eseguite le opere",
- che in virtù ed esecuzione della citata sentenza n.67/95, nel maggio 1996 venne notificato atto di precetto col quali i sig.ri Rinaudo e Brucato intimarono all'Ente e alla ICESSET di ottemperare all'obbligo di fare statuito dalla menzionata pronuncia e a pagare le spese del giudizio di primo grado per le quali queste vennero anche condannate;
- che nelle more di quanto sopra, con sentenza n°36/96 R.F. depositata il 11/04/1996 il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato il fallimento della ICESSET S.p.a.;
- che con Delibera ESA n°693/Comm. Ad Acta del 13/06/1996 veniva approvato il pagamento delle somme inerenti l'esecuzione della sent. 67/95 per £.6.874.530 per le quali veniva disposto il conseguente mandato in favore dei signori Rinaudo e Brucato il successivo 02/08/1996;

- che a causa delle difficoltà riscontrate nell'esecuzione dell'obbligo di fare disposto dal Trib. di Mistretta, dovendo questa comportare anche l'interruzione di un pubblico servizio, gli istanti adivano nuovamente l'Autorità Giudiziaria con ricorso, ex art.612 bis C.p.c. al fine di ottenere appunto l'esecuzione coattiva del citato obbligo;
- che istaurato il procedimento, emarginato con il n.1084/1996 R.G., nel quale veniva disposta ed espletata CTU, stante il coinvolgimento delle questioni di natura tecnica, e nel quale si prendeva anche atto dell'avvenuto fallimento dell'ICESET S.p.a., nel 1998 i ricorrenti dichiaravano di rinunciare al giudizio nei confronti della fallita società e nel successivo 2008 si disponeva invece da parte del Giudice l'intervento nel giudizio dell'ENEL (quale proprietaria delle linee elettriche e degli impianti, pur se realizzate dall'ESA e da questo trasferiti), anche se, nonostante la declaratoria di revoca dell'intervento ex art.107 C.p.c., la sua presenza veniva giustificata per l'individuazione delle più confacenti modalità di estrinsecazione delle operazioni esecutive volte alla concreta attuazione del giudicato di competenza ESA;
- che detto procedimento, a seguito delle relazioni di consulenza tecnica delle parti e alla consulenza integrativa prospettata dalla CTU in data 23/05/2008, si definiva con l'Ordinanza emessa dal Giudice il 22/11/2012;

VISTO il sopracitato provvedimento con il quale si ordinava all'ESA l'eliminazione del palo "B", l'istallazione di un nuovo palo di appoggio, nonché da altre prescrizioni da eseguirsi tutto con l'ausilio del CTU, Arch. Mario Roberto Mazzeo, con studio in Santo Stefano di Camastra;

CONSIDERATO che, a causa delle difficoltà, ancora una volta riscontrate nel corso delle operazioni peritali e dei costi necessari per dare esecuzione alla nota sentenza, su proposta dello stesso CTU, Arch. Mazzeo, gs mail del 22/09/2014, è stata suggerita alle parti in causa una definizione transattiva della controversia con la corresponsione da parte dell'Esa di una somma di denaro da concordare, in favore dei sigg.ri Rinaudo e Brucato;

CONSIDERATO che con le note del 29/09/14 dell'Avv. Ricciardo, legale dei coniugi Rinaudo, e Prot.533 del 13/10/2014 dell'Ufficio Attività Residuali ex Bonifica dell'Area Patrimonio ESA viene rispettivamente avanzata proposta transattiva e inviata una controproposta;

VISTA la nota Prot.22 del 20/01/2015, condivisa dalla Direzione Generale, con la quale l'Ufficio Attività Residuali ex Bonifica dell'Area Patrimonio, accertata la complessità tecnica della vicenda e valutata la convenienza per l'Ente di corrispondere una somma di denaro in sostituzione dell'esecuzione dell'obbligo di fare per la quale è stata condannata, ritiene congruo, al fine di chiudere definitivamente la controversia, il pagamento della somma di €9.000,00 in favore dei coniugi Rinaudo, oltre €2.000,00 per spese legali

dell'Avv. Ricciardo, e ad altrettanti €2.000,00 per spese di consulenza al CTU Arch. Mazzeo, somme anch'esse ritenute congrue dal R.U.P.;

VISTA la nota del 09/02/2015 con la quale l'Avv. Ricciardo comunica all'Avv. Porracciolo, legale dell'Ente, e porta a conoscenza del CTU, l'Arch. Mazzeo, l'accettazione dei suoi assistiti Rinaudo e Brucato all'offerta dell'ESA;

VISTA la nota mail del C.T.U., Arch. Mario Roberto Mazzeo, fatta pervenire all'E.S.A. ed , acquisita al protocollo dell'Ente al n. 275 del 10 marzo 2015, con la quale il medesimo dichiara di accettare la somma complessiva di €2.000,00 a titolo di compensi per l'attività professionale svolta nel giudizio de quo;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla formalizzazione dell'accordo transattivo, così come sopra pattuito, con una scrittura predisposta d'intesa dai legali di entrambi le parti;

VISTO l'atto di transazione sottoscritto da tutte le parti in causa con le quali le parti si accordano vicendevolmente per la definizione della controversia e con reciproche obbligazioni da intendersi qui richiamate, unitamente all'integrale documento;

VISTA la nota prot. ~~10986~~ del ~~13/06/2015~~ con il quale il Servizio Vigilanza Enti dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, autorizza, ai sensi dell'art.23 comma 2° del D.P.R. 27/02/2003 n°97, l'esercizio provvisorio in dodicesimi fino al ~~GIUGNO~~..., al fine di consentire all'Ente il pagamento degli stipendi ed oneri assistenziali e previdenziali e le spese di natura obbligatoria per legge, onde evitare danni all'Erario e danni scaturenti da eventuali contenziosi Dipartimento Reg.le dell'Agricoltura - Servizio I - Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti ex Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura - Unità Operativa 12 - Vigilanza e Tutela Istituti ed Enti;

RITENUTO che il presente atto rientra tra quegli atti per cui l'Ente è autorizzato dalla citata nota Assessoriale, in quanto spesa di natura urgente ed indifferibile per evitare aggravio dei costi derivanti dalla prosecuzione del contezioso;

PROPONE

- di approvare e di formalizzare l'atto di transazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, tra i signori coniugi Rinaudo Pasquale e Brucato Alfonsina, da un lato, e l'ESA, dall'altro, con il quale si prevede di risolvere definitivamente la controversia di cui all'oggetto, in esecuzione della sentenza n° n.67/95 del Tribunale di Mistretta ed in sostituzione dell'esecuzione dell'obbligo di fare imposto all'ESA di cui all'Ordinanza del Trib. di Ag del 22/11/2012, con il pagamento da parte dell'Ente 1) della somma di €9.000,00 in favore dei coniugi Rinaudo-Brucato, 2) delle spese legali dell'Avv. Ricciardo per €2.000,00 e 3) delle spese della CTU per ulteriori €2.000,00, per complessivi

€13.000,00, a fronte della rinuncia da parte dei coniugi Rinaudo-Brucato ad ogni diritto dipendente dalle cennate sentenza e ordinanza del Tribunale di Mistretta, di cui in premessa e di non avere null'altro a che pretendere per l'oggetto;

- di impegnare la somma complessiva di €13.000,00 per far fronte agli impegni assunti col citato atto di transazione al Cap. 92 nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2015, giusta autorizzazione di cui alla nota prot. n. 10386 del 14/06/2015.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Antonella Mesichè

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali,
del Personale ed Adempimenti Disciplinari
Dr. Domenico D'Aquila

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- POSITIVO
- NEGATIVO

AREA AFFARI GENERALE COMUNI; FONDO DI ROTAZIONE

Il Responsabile dell'Unità di Staff dell'Area
Dr. Giuseppe Greco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- POSITIVO
- NEGATIVO

ATTO : 74/2015
IMPEGNO : 350275
SUBIMPEGNO : _____

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Capo dell'Unità di Staff
Dr. Maria Barraco



Ai sensi art. 20 co.3 L.R. 19/05
si rende il favorevole visto di legittimità
Il Direttore Generale
Maurizio Cimino

(Handwritten signature of Maurizio Cimino)

Deliberazione n° 40//Commissario Straordinario

OGGETTO: Causa Rinaudo Pasquale e Brucato Alfonsina c/ Ente Sviluppo Agricolo, I.C.E.S.E.T. S.p.a. ed ENEL: Approvazione atto di transazione per la definizione della controversia.

L'anno Duemilaquindici il giorno 30 del mese di giugno in Palermo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assiste il Direttore Generale Maurizio Cimino.

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28/03/1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20/06/1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTO il D.D.G. n. 000565 del 08 febbraio 2013 del Dirigente generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

VISTA la nota prot. n. 11536 del 27 marzo 2013 dell'Assessore Regionale alle Risorse Agricole e Alimentari;

VISTO il rinnovo del contratto individuale di lavoro del Direttore Generale, rep. n. 10/2013 in data 31/05/2013, approvato con Deliberazione n. 48/C.S. in pari data, resa esecutiva dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari con nota prot. n. 22684 del 11/07/2013.

VISTO il D.P. n. 125/Serv. 1°/S.G. del 03/05/2013, del Presidente della Regione Siciliana con il quale l'On. Francesco Concetto Calanna è stato nominato Commissario Straordinario presso l'Ente di Sviluppo Agricolo.

VISTO il D.P. n. 521/Gab. del 13/04/2015 del Presidente della Regione Siciliana che conferma l'incarico al Commissario Straordinario

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTO il parere di Regolarità Tecnica;

VISTO il parere di Regolarità contabile;

ATTESO che il Direttore Generale ha apposto il favorevole visto di legittimità ai sensi dell'art. 20 c.3 della L.R. 19/2005;

VISTA la nota prot.82931 del 28/10/2014 dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Reg.le dell'Agricoltura - Servizio I - Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti ex Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura - Unità Operativa 12 - Vigilanza e Tutela Istituti ed Enti;

RITENUTA la propria competenza

DELIBERA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare e di formalizzare l'atto di transazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, tra i signori coniugi Rinaudo Pasquale e Brucato Alfonsina, da un lato, e l'ESA, dall'altro, con il quale si prevede di risolvere definitivamente la controversia di cui all'oggetto, in esecuzione della sentenza n° n.67/95 del Tribunale di Mistretta ed in sostituzione dell'esecuzione dell'obbligo di fare imposto all'ESA di cui all'Ordinanza del Trib. di Ag del 22/11/2012, con il pagamento da parte dell'Ente 1) della somma di €9.000,00 in favore dei coniugi Rinaudo-Brucato, 2) delle spese legali dell'Avv. Tonino Ricciardo per €2.000,00, 3) delle spese della CTU per ulteriori €2.000,00 dell'Arch. Mario Roberto Mazzeo, per complessivi €13.000,00, a fronte della rinuncia da parte dei coniugi Rinaudo-Brucato ad ogni diritto dipendente dalle cennate sentenza e ordinanza del Tribunale di Mistretta, di cui in premessa, e di non avere null'altro a che pretendere per l'oggetto;
- di assegnare la somma complessiva di €13.000,00 per far fronte agli impegni assunti col citato atto di transazione nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2015.
- di dare mandato al Direttore Generale dell'Ente di porre in essere gli atti gestionali consequenziali, ivi compresa l'impegno definitivo della somma effettivamente occorrente nella gestione provvisoria del bilancio di previsione esercizio 2015, giusta nota prot. n.10986 del 14/06/2015 ;.

La presente deliberazione sarà trasmessa ai sensi delle vigenti disposizioni, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.



**Il Commissario Straordinario
On. Francesco Concetto Calanna**